Studio Legale Paliaga
Galleria Via Manzoni, 3 - Tel. 0332/281751 - Fax 0332/234645
21100 Varese
E - mail : studio.paliaga@libero.it

AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PENALE

Atto di Appello

Il sottoscritto Avv. Lucio Paliaga del Foro di Varese e con studio in Varese Via Galleria Manzoni, 3, nella sua qualità di difensore di fiducia di

MAIDA DANIELA

nata a Siracusa, il 16.12.1962, ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, dichiara di proporre impugnazione avverso la sentenza n°3119/08D resa dalla III Sez. Penale del Tribunale di Genova in data 14.07.08 nel Proc. Pen. n. 3306/05 R.G. Trib. – N°21312/01/21 RGNR (P.M. Dott. Miniati), il cui avviso di deposito è stato notificato in data 14.01.09 per i seguenti contestuali

MOTIVI

1) Lamenta l'odierno appellante che la contestazione di reato fatta alla Maida Daniela da parte della Procura della Repubblica sia

frutto di un equivoco che ha generato nei Giudici di I°Grado un errore di non poco momento.

Infatti, fin dalla notifica dell'ordine di comparizione ex art. 64 C.P.P., Maida Daniela è stata qualificata e ritenuta Comandante di una "**squadra addetta al servizio di vigilanza delle celle destinate a camera di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria e istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio 2001 alle 3,00 – 3,30 del 21 luglio 2001**" (sic!).

Il rappresentante della pubblica accusa, redattore dei capi di imputazione addebitati a Maida Daniela, ha omesso di esaminare il documento datato Genova 18/07/01 N°2977 cat. A4/GAB avente per oggetto: vertice G8 inviato dal Questore Colucci a mezzo telefax e contenente gli ordini del servizio per il personale dei reparti della Polizia di Stato per le giornate del 20, 21 e 22 luglio 2001.

Tale importante documento, - prodotto dalla difesa dell'odierna appellante sia in occasione della udienza preliminare, sia della udienza dibattimentale -, conteneva le disposizioni date ai reparti inquadrati della Polizia di Stato e posti agli ordini del dirigente

della Digos **per la scorta di eventuali dimostranti fermati in quanto resisi responsabili di illeciti.**

Il documento in questione prevedeva che il personale impiegato doveva indossare uniforme di servizio e concentrarsi presso il parcheggio di P.zza Vittoria (antistante le Caravelle) mezz'ora prima del turno di servizio dei rispettivi quadranti.

Va precisato subito che il quadrante orario relativo alla squadra comandata dal Sost. Comm. Daniela Maida, era dalle ore 19.00 del 20/07/2001 alle ore 01.00 del 21/07/01.

Non pare quindi fondata ed esatta la contestazione contenuta nell'ordine di comparizione laddove si vuole attribuire al Sost. Comm. Daniela Maida e alla sua squadra, compiti di vigilanza delle celle presso la struttura di Bolzaneto.

Ma va di più! Da parte dell'organo inquirente (nella specie: la Procura della Repubblica di Genova) è stata fatta una formale richiesta al Questore del capoluogo ligure per conoscere se e quali reparti avessero avuto incarico di vigilanza nella Caserma di Bolzaneto.

Risulta agli atti del processo che il Questore abbia risposto che nessun dipendente della Polizia di Stato aveva avuto ordine di vigilanza delle celle né abbia effettuato attività di vigilanza.

Tale osservazioni difensive trovano preciso riscontro nelle allegazioni documentali per cui non è possibile dubitare o equivocare sul contenuto delle stesse!

Daniela Maida si trovava il 20/07/2001 al Comando della propria squadra in Genova, P.zza della Vittoria, accanto agli automezzi per il trasporto dei fermati con il solo e preciso incarico della scorta degli eventuali dimostranti fermati da P.zza della Vittoria alla Caserma di Bolzaneto.

La squadra di Daniela Maida, - una volta effettuata la scorta - , doveva rientrare al luogo di partenza e cioè in P.zza della Vittoria poiché nell'ordine di servizio 18/07/01 del Questore di Genova, era precisato che il cambio tra una squadra e l'altra dei vari quadranti orari, sarebbe dovuto avvenire sul posto e cioè in P.zza della Vittoria in Genova!

L' episodio della morte del manifestante Giuliani ha creato una notevole confusione a livello dei comandi responsabili, a

cominciare dal Questore e via via scendendo fino ai vari funzionari.

Gli ordini che venivano emanati erano verbali, generici e a volte contradditori tanto che furono causa di estrema confusione nei reparti in sott'ordine.

Scendendo nel particolare va ricordato che durante il turno di servizio, la squadra di cui il Sost. Comm. Daniela Maida era responsabile (Squadra composta da 16 persone con qualifica da ispettore ad agente della P.S.) ha effettuato due accompagnamenti di dimostranti fermati, da Genova alla Caserma di Bolzaneto.

Durante i due accompagnamenti, la odierna appellante è rimasta con il contingente in Genova –zona Fiera mentre due Agenti (Autista e Capo Pattuglia) a bordo di un autovettura Fiat Marea munita di gabbiotto retrostante, hanno provveduto all'accompagnamento dei due fermati nella caserma di Bolzaneto.

Verso le 23.00 del 20/07/01, terminate tutte le manifestazioni in città, la dott.ssa Terenzi, funzionario della Digos che sovrintendeva il servizio della zona Fiera, dispose che tutti gli equipaggi si recassero presso la Caserma di Bolzaneto.

E' lecito a questo punto osservare che tale ordine era in chiaro contrasto con le disposizioni impartite dal Questore di Genova nell'ordine di servizio del 18/07/01 il quale prevedeva che il

cambio delle squadre sarebbe dovuto avvenire sul posto e cioè in Piazza Della Vittoria- zona Fiera di Genova!

Intorno alle 23.30 del 20/07/01, giunta nella Caserma di Bolzaneto il Sost. Comm. Daniela Maida si rese conto che non vi era alcun effettivo bisogno di personale in quanto nel corridoio ove si affacciavano le varie camere di sicurezza già sostavano numerosi Agenti della Polizia Penitenziaria i quali erano responsabili della custodia dei fermati e, tra l'altro, erano in possesso delle relative chiavi dei cancelli posti a chiusura delle celle.

Poiché il compito affidato alla squadra alle dipendenze del Sost. Comm. Daniela Maida era solo quello della scorta dei soggetti fermati, e non altro, la predetta e i suoi collaboratori hanno atteso la fine del proprio turno seduti fuori nel piazzale della Caserma.

Alle ore 01.00 del 21/07/01, essendo scaduto il periodo di attività che prevedeva un quadrante di orario dalle ore 19.00 del 27/01/01 alle ore 01.00 del 21/07/01 (vedasi ordine del servizio del Questore di Genova) il Sost. Comm. Daniela Maida prese contatto

con la Sala Operativa della Questura ma l'unica risposta che ricevette fu quella…di attendere disposizioni.

Poiché tali disposizioni non arrivavano il Sost. Comm. Daniela Maida informò il Dottor Perugini (funzionario della Digos

presente nella caserma) che il turno della sua squadra era scaduto e che tutto il reparto sarebbe dovuto rientrare a Genova.

Dal Dott.Perugini la odierna appellante si sentì rispondere che nemmeno lui sapeva il perché la squadra fosse stata comandata a rimanere sul posto una volta effettuata la scorta dei fermati.

Numerose furono le comunicazioni telefoniche che il Sost.Comm. Daniela Maida fece con la sala operativa di Genova dopo il colloquio avuto con il Dr. Perugini ma le risposte ricevute furono sempre generiche ed interlocutorie.

In buona sostanza bisognava soltanto attendere.

Verso le ore 03.30, del 21/07/01 la squadra del Sost. Comm. Daniela Maida fu rilevata dai Carabinieri e potè così rientrare (dopo oltre 2 ore dalla fine del turno) in Genova.

Poichè, pertanto, il Sost. Comm. Daniela Maida, -nel periodo in cui è stata presso la struttura di Bolzaneto-, è rimasta per la maggior parte del tempo all'esterno vicino alla radio della autovettura di servizio, in attesa degli ordini provenienti dalla sala

operativa della Questura e quindi la stessa Maida non è in grado di dire quali erano le condizioni in cui venivano trattati i fermati nelle celle.

In tutta l'istruttoria dibattimentale di primo grado non è emerso che qualcuno dei fermati abbia riconosciuto il Sost. Comm. Daniela Maida né che quest'ultima abbia commesso azioni illecite ai danni dei fermati e nemmeno che abbia agevolato o comunque non impedito che altri le commettessero.

Quanto al mancato riconoscimento giova ricordare quanto spontaneamente il P.M. Dott. Miniati ebbe a dire avanti all'indagata prima che iniziasse l'interrogatorio della stessa e cioè "stia tranquilla che nessuno l'ha riconosciuta".

.°. .°. .°.

2) Esaminiamo ora il diverso trattamento che i Giudici di primo grado hanno ritenuto di riservare alla Squadra di Polizia Giudiziaria il cui quadrante orario di servizio era quello immediatamente precedente a quello del Sost. Comm. Daniela Maida.

Il turno orario di questa squadra comandata dall' Isp. Sup. Franco Valerio era dalle ore 13.00 alle ore 19.00 di venerdì 20/07/01.

E' davvero incomprensibile che, -per quanto attiene la "squadra Valerio"-, si sia accettata la circostanza che questa si trovasse a Bolzaneto dalle 17.00 del 20/07/01 e non dalle ore 13.00 sempre del 20/07/01 come previsto dall'ordine di servizio.

Mentre per la posizione della "squadra Maida" non si è sottolineato l'importante circostanza, che soltanto alle ore 23.30 la predetta "squadra Maida" è giunta a Bolzaneto e si è pertanto accettata la presenza di una intera "squadra Maida" a Bolzaneto dalle ore 19.00 di venerdì 20/07/01.

Per quanto attiene l'ora di arrivo del Sost. Comm. Maida e dei suoi uomini a Bolzaneto vi è prova inconfutabile rappresentata dall'ordine impartito dalla Dott.ssa Terenzi, funzionario Digos che si trovava in zona Fiera di Genova che ha deposto in tal senso unitamente all'altro teste Bendessan.

Se si considera che il Sost. Comm. Daniela Maida si trovava a Bolzaneto per un ordine generico impartitole dalla Dott.ssa Terenzi, senza una specifica mansione da svolgere e che il Sost .Comm. Daniela Maida ha trascorso la maggior parte del tempo di permanenza a Bolzaneto all'esterno della Caserma intenta a chiedere continuamente, via radio, istruzioni sul da farsi essendo esaurito il suo compito di accompagnamento degli elementi fermati ed essendo

terminato il suo turno di servizio, non si riesce davvero a comprendere come i Giudici di primo grado abbiano potuto ritenere Daniela Maida responsabile del reato di cui al capo 27) dell'imputazione.

Anche la motivazione relativa alla assoluzione del Valerio, del Tarascio e del Talù lascia veramente interdetti.

Si sostiene che "**è ragionevole dubitare che siano stati loro (cioè Valerio, Talascio e Talù) e/o gli agenti sotto il loro comando a costringere le parti lese a restare in piedi a gambe divaricate e mani alzate e che tale imposizione non sia stata effettuata dai componenti del contingente che subentrò a quello al quale appartenevano i suddetti imputati e, cioè, quello al comando del Sost. Comm. Daniela Maida che effettuò la vigilanza dalle ore 19.00 del 20/07/01 alle ore 03./03.30 del 21/07/01**."

Questa frase virgolettata è la testuale motivazione posta a sostegno della assoluzione (ancorché ai sensi dell'art. 530, n.2 C.P.P.) del Valerio e conseguentemente della asserita responsabilità del Sost. Comm. Daniela Maida

Il redattore dei presenti motivi che svolge attività professionale da oltre 50 anni, rifiuta di credere che sia sostenibile una assoluzione di alcuni soggetti e la conseguente condanna di altri sul "ragionevole

dubbio" in ordine alla commissione di un fatto da parte di un soggetto.

Volendo seguire la stessa impostazione logico - giuridica data dai Giudici di primo grado il sottoscritto difensore,- sulla scorta degli elementi di prova rappresentati dall'ordine di servizio ricevuto dal Sost. Comm. Maida, dall'ora di arrivo del Sost. Comm. Maida e della sua squadra a Bolzaneto e dalle testimonianze relative al fatto che il Sost.Comm.Daniela Maida ha trascorso la sua permanenza a Bolzaneto nelle ore notturne del 20/07/01 al 21/07/01, quasi permanentemente all'esterno della Caserma di Bolzaneto, e in prossimità della radio installata sull'autovettura di servizio in attesa di ordine dalla sala operativa della Questura, essendo ormai ampiamente scaduto il periodo indicato nel quadrante orario, ben può fondatamente ritenersi che non esista alcun ragionevole dubbio che i fatti illeciti non siano da attribuirsi alla squadra dell'Ispett. Valerio; e questo per voler seguire la stessa logica che hanno inteso invece seguire, i Giudici di primo grado.

Il sottoscritto difensore è lieto che il Tribunale abbia applicato per "la squadra Valerio " la formula assolutoria di cui al 2° co. dell'art. 530

C.P.P. ma lamenta il fatto che anche nei confronti dell'imputata Daniela Maida si sarebbe dovuto procedere nel medesimo modo in quanto la prova della personale responsabilità della odierna

appellante è assolutamente carente o, a tutto voler concedere, insufficiente.

.°. .°. .°.

3) vorrà l'Ecc.ma Corte consentire al sottoscritto difensore, quale argomento conclusivo, una esposizione critica in termini di fatto e di diritto onde dare ulteriore fondamento alle conclusioni che verranno prese in difesa della odierna appellante.

La ricostruzione effettuata dall'organo giudicante del presupposto oggettivo e soggettivo indicato nel capo di imputazione, così come formulato dalla Procura Genovese presenta delle incongruenze sia dal punto di vista della ricostruzione dei fatti sia dal punto di vista della attribuzione per dolo o colpa dei fatti stessi alla Sost. Comm. Maida.

Il capo di imputazione 27) contestato prevede infatti una responsabilità in concorso (art. 110 C.P.) per non avere impedito il fatto avendone giuridicamente l'obbligo (art. 40 cp).

Dal punto di vista della ricostruzione della fattispecie tipica non può non valutarsi come requisito primo ed essenziale, il sorgere in capo alla Maida di una posizione di garanzia, tale da definire l'obbligo di impedire l'evento lesivo.

In primo luogo quindi rileva, ai fini della ricostruzione, l'ordine di servizio del Questore, provvedimento amministrativo, giuridicamente previsto dall'ordinamento della P.S., del 18/07/01:dal documento in questione risulterebbe che la Maida era responsabile del nucleo incaricato di scortare gli eventuali fermati, resisi responsabili degli illeciti.

Tale compito viene definito quindi nei compiti "**scorta**", temporalmente venerdì 20/07/01 ore 19.00 – 01.00 del 21/07/01, ed infine determinato risulta essere il luogo di adunata (Piazza della Vittoria antistante Le Caravelle) e di impiego zona Fiera, (originariamente erano altresì previsti contingenti intermedi: via XX Settembre, casello Genova Est, successivamente non ritenuti idonei, deposizione Crea, per motivi di sicurezza) : tuttavia in via residuale si ribadisce come la forza comandata di servizio sia a **disposizione del Dirigente della Digos della Questura di Genova.**

E' pacifico come l'unico documento comprovante il sorgere di una qualsiasi, definitiva, posizione giuridica in capo alla Maida, assolutamente tace in merito all'incarico di vigilare i fermati durante la permanenza dei medesimi presso la struttura di Bolzaneto, peraltro distante chilometri.

La Maida quindi come da ordine di servizio, è in Piazza Della Vittoria alle ore 18.30 mezz'ora prima dell'inizio del servizio, procede all'appello della forza di cui dispone e come ordinatole svolge le mansioni di **responsabile del nucleo scorte,** rimanendo presso la struttura fieristica.

Anche la ricostruzione prodotta dall'accusa non può che concordare con quanto testè ricostruito: di fatto non può rintracciarsi nel provvedimento del Questore (ordine di servizio) il sorgere dell'obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo, verificatosi a distanza di chilometri in una struttura non interessata dai **compiti conferiti formalmente** alla Maida.

A questo punto la Procura alla ricerca di una figura, per altro necessaria, di responsabile della vigilanza delle strutture di raccolta di Bolzaneto, rintraccia le dichiarazioni del Dott. Crea, della Dott.ssa Poggi e della Dott.ssa Terenzi, il sorgere prima della necessità di prevedere un servizio di vigilanza in Bolzaneto, sino a

giovedì non avvertito, poi l'individuazione del personale Digos, quale incaricato di organizzare tale servizio, nello specifico era la Dott.ssa Poggi a doversi fare carico di comunicare tale ordine.

Di fatto non esiste nessuna integrazione-modifica dell'Ordine di Servizio del 18/07/01, istituto per altro previsto dall'ordinamento

della P.S. che abbia previsto tra i compiti della Maida quello di occuparsi della Sorveglianza-Vigilanza delle camere di Sicurezza di Bolzaneto.

La sola disposizione che interviene a modificare l'ordine di servizio è l'ordine vago, assolutamente impreciso e fumoso dato oralmente dalla Dott.ssa Terenzi alla Maida alle ore 23.00 del 20/07/01 presso la Fiera del Mare di Genova ed era quello di recarsi a Bolzaneto....**per vedere se ci fosse bisogno di una mano.**

Tra l'altro la stessa Terenzi non ricorda di aver parlato con la Poggi, né tanto meno ricorda il contenuto di eventuali comunicazioni di fatto, non riceve disposizioni in merito alla vigilanza delle celle di Bolzaneto e di conseguenza nulla può disporre in merito, non potendo che attenersi all'Ordine di Servizio, al pari degli altri operatori impiegati.

Solo sulla scorta di quanto appena riferito il giudice ha ritenuto "**pacifica**" l'assoluzione da parte di Maida, di una posizione giuridicamente rilevante tale da imporgli l'obbligo di impedire le violenze perpetrate nel quadrante 19,00 – 01,00 a Bolzaneto.

Alle 23,30 del 20 luglio la Maida è a Bolzaneto.

Potrebbe a questo punto obiettarsi che pur non essendo stata formalmente incaricata la Maida, assumerebbe comunque, per il periodo 23,30 – 01,00, una posizione di garanzia giuridicamente rilevante, in forza del grado ricoperto all'interno dell'amministrazione della P.S.: Ispettore S.u.P.S.

Risulta pacifico però, senza nemmeno scomodare la configurabilità e l'attribuzione di un reato per una, di fatto, responsabilità oggettiva della Maida, come **sia il Commissario Capo Dott.ssa Poggi, sia il V.Q.A. Dott. Perugini, fossero presenti sino alle ore 03,00 del 21 luglio 2001, peraltro con l'incarico di organizzare l'attività di P.G. relativa ai trasportati a Bolzaneto e come la Maida di fatto si metta a disposizione di quest'ultimo senza ricevere alcuna disposizione.**

A questo punto potrebbe rappresentarsi come la Maida fosse giuridicamente responsabile dell'operato dei propri uomini, affidatile con l'ordine di servizio, avesse cioè l'obbligo giuridico di impedire eventuali loro illeciti: ma è certo che nessuno dei suoi uomini si è reso responsabili di reati commissivi nei confronti delle persone trasportate.

I soli condannati in primo grado, Ispettori e Sovrintendenti, responsabili quindi di piccoli nuclei, eventualmente affidati loro, facenti parte del così detto GRUPPO MAIDA, vengono considerati responsabili di omissione, proprio in virtù dell'erroneo presupposto, compito di vigilare.

Infine, si afferma come la Maida non poteva non vedere le violenze che venivano perpetrate a Bolzaneto: si accusa cioè la Maida che per tre ore e mezza sosta a Bolzaneto, e che per la maggior parte di tale periodo è rimasta nel piazzale all'esterno della caserma, di non aver non potuto vedere e percepire le violenze, ed allo stesso tempo però si assolve il Dott. Perugini che sicuramente molto più tempo aveva passato presso la predetta struttura!

In conclusione, quindi:

a) dal punto di vista dell'elemento oggettivo è incontestabile com non possa ravvisarsi il sorgere di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante in capo alla Maida: tutta la ricostruzione definita pacifica dal Tribunale di Genova, infatti, si baserebbe sulla ricostruzione vaga di ordini oralmente impartiti, il cui contenuto nessuno dei testi ha saputo indicare.

b) la Maida non poteva in alcun modo conoscere le valutazioni in ordine al possibile suo impiego come responsabile, oltre che della traduzione, anche della vigilanza dei fermati, valutazioni mai tradotte in ordine e mai formalizzate come variazione dell'ordinanza di servizio: totale quindi l'assenza di elemento psicologico in capo alla Maida.

c) non è possibile ricostruire nemmeno una sua responsabilità; peraltro si tratterebbe di responsabilità oggettiva per il fatto di essere la più alta in grado presente: Perugini e la Poggi rimangono per loro stessa ammissione presso la caserma sino alle 03.00.

d) in 3 ore e mezza, la Maida avrebbe dovuto accorgersi di violenze di cui né la Poggi, né Perugini, né Sabelli, incaricato di ispezionare Bolzaneto, si sarebbero avveduti.

Per quanto sopra viene meno sia il presupposto oggettivo (sorgere di posizioni di garanzia, responsabilità del grado, cognizione degli illeciti compiuti), sia il soggettivo (consapevolezza di essere responsabile dei compiti di vigilanza, dell'essere la più alta in grado della propria squdra) assunti a fondamento della responsabilità penale della Sost. Comm. Maida

P.Q.M.

si chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Genova in riforma della sentenza N°3119/08D emessa dalla III Sez. Penale del Tribunale di Genova, in data 14/07/08, depositata in Cancelleria il 27/11/08 e il cui deposito è stato notificato all'imputato in data 14/01/09, voglia:

In principalità: mandare assolta Daniela Maida della imputazione di cui al capo n° 27) della imputazione per non avere commesso il fatto;

In estremo subordine: mandare assolta Daniela Maida della imputazione di cui al capo 27) della imputazione a sensi dell'art. 530, n. 2 C.P.P., con la conferma nel resto.

Con riserva di presentare motivi aggiunti.

Varese – Genova, 21 GEN. 2009

(Avv. Lucio Paliaga)